

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 20 gennaio 2022

CIRCOLARE N.7/2022

Alla rispettabile clientela

Pubbligate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, sono state pubblicate sulla G.U. 28.12.2021 n. 137 **le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI**, necessarie per **determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**. Gli importi definiti in tali tabelle **rilevano per la determinazione del fringe benefit 2022**. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti **con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la disciplina di determinazione del fringe benefit in base all'inquinamento dell'auto prevista** dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (dal 25% al 60% del costo delle tabelle ACI, in base alle emissioni di CO2). Ai fini della deducibilità dei **costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**, lato impresa si applica la lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR, ai sensi del quale **i relativi costi sono deducibili nella misura del 70%** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Nel caso di specie **non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere**.

Premessa

Sono state pubblicate sulla G.U. 28.12.2021 n. 137 **le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI**, necessarie per determinare il compenso in natura **per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**.

Gli importi definiti in tali tabelle **rilevano per la determinazione del fringe benefit 2022**.

Veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020

Per i **veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020** si applica la **"nuova" disciplina di determinazione del fringe benefit** in base all'inquinamento dell'auto prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).



Per i suddetti veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, **si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La suddetta percentuale, tuttavia, **sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica**.
In particolare:

- per i **veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km** ma non a 160 g/km, la **percentuale è pari al 30%**;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 **superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**, la percentuale è pari al **40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021**;
- per i veicoli **con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km**, la percentuale **è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021**.

Pertanto, le tabelle ACI 2022 con importi validi per il 2022 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit **in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali** (25%, 30%, 50% o 60%).

Ad esempio, considerando una berlina (es. Audi A3 2020 SPB 40 TFSI QUATTRO S TR), **il costo chilometrico ACI per il 2022 è pari a 0,6613 euro**, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a benzina, il fringe benefit annuale è determinato come di seguito:

- **2.479,88 euro**, con percentuale **del 25%** (25% di 0,6613 × 15.000 km);
- **2.975,85 euro**, con percentuale **del 30%**;
- **4.959,75 euro**, con percentuale **del 50%**;
- **5.951,70 euro**, con percentuale **del 60%**.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, la risoluzione Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 **ha chiarito che:**

- la locuzione "di nuova immatricolazione" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori **immatricolati dall'1.7.2020**;
- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit **costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020"**;
- è necessario, tra l'altro, che **il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020**;
- nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo **sia stipulato dopo l'1.7.2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data**, il benefit dovrà essere

fiscalmente valorizzato **per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo**, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

Deducibilità in capo all'impresa

Ai fini della deducibilità dei **costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**, lato impresa si applica la lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR, ai sensi del quale **i relativi costi sono deducibili nella misura del 70%** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nel caso di specie **non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere.**

Osserva

Di conseguenza, nel caso di autovettura **avente un costo pari a 50.000,00 euro** data in uso promiscuo al dipendente, **la stessa è deducibile anche per il costo che eccede 18.075,99 euro.**

Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che **compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro** (C.M. 10.2.98 n. 48, § 2.1.2.1).

Osserva

Inoltre, non è necessario che:

- l'uso promiscuo **sia avvenuto in modo continuativo;**
- il veicolo **sia stato utilizzato da un solo dipendente.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO

